

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1811-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 21 febbraio - degli articoli da 20 a 46 del disegno di legge

d'iniziativa dei senatori FILETTI, SIGNORELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSEVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SPECCHIA e VISIBELLI

«Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo»

(V. Stampato n. 1811)

Comunicato alla Presidenza l'8 giugno 1989

Riforma dell'ordinamento della scuola media e istituzione della Scuola superiore del lavoro

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SCUOLA MEDIA

Art. 1.

1. La scuola media, quale componente di un ordinamento scolastico che deve essere base morale e civile della società, momento essenziale nella formazione della coscienza e della personalità dei giovani, costituisce il naturale e necessario completamento della scuola di grado primario.

2. La scuola media opera per continuare il processo di formazione della personalità degli alunni, iniziato nella scuola elementare, e dà sia una valida cultura di base, sia un preciso orientamento; promuove riflessioni ed iniziali atteggiamenti critici nei riguardi degli aspetti della realtà sociale, per acquisire un serio concetto della libertà e dello Stato e per sviluppare principi di collaborazione e di socialità.

Art. 2.

1. Alla scuola media si accede dopo aver concluso positivamente il secondo ciclo della scuola elementare.

Art. 3.

1. Il corso degli studi è quadriennale.

Art. 4.

1. Le discipline di insegnamento sono le seguenti: italiano, storia ed educazione civica, lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo), educazione artistica,

matematica, scienze naturali, geografiche e di valorizzazione dell'ambiente, educazione al lavoro ed alla tecnica, educazione fisica, educazione musicale, religione o materia alternativa.

2. Nelle prime due classi è obbligatorio lo studio della lingua latina.

3. Nelle successive due classi gli alunni sono tenuti a scegliere tra il proseguimento dello studio del latino o l'intensificazione dello studio della lingua straniera.

Art. 5.

1. L'insegnamento dell'educazione fisica è, in tutte le classi, di tre ore settimanali.

2. L'insegnamento deve consentire la piena applicazione del concetto di educazione fisica inteso nel suo significato integrale che comprende in modo unitario ed organico anche l'educazione alla salute.

Art. 6.

1. Ogni classe non può essere costituita da più di venti allievi.

Art. 7.

1. Sono ammesse materie di studio facoltative costituenti attività parascolastiche. Tali materie di studio sono scelte dal collegio dei docenti, sentito il consiglio di istituto tra quelle indicate dal Ministero della pubblica istruzione. In particolare dovrà essere riservato adeguato spazio alla conoscenza ed alla trasmissione di aspetti caratteristici delle tradizioni, della cultura e dei codici orali regionali e locali.

2. Il personale preposto a dette attività deve essere fornito di titolo di studio specifico ed incluso in apposite graduatorie provinciali.

3. Le attività parascolastiche devono essere svolte in orario pomeridiano per non più di due pomeriggi la settimana.

Art. 8.

1. Sono previste classi particolarmente idonee per alunni riconosciuti minorati psichici.

2. Le classi funzionanti nello stesso edificio scolastico delle classi normali, sono formate da non meno di quattro e non più di otto alunni. In tali classi gli insegnanti sono affiancati, a titolo consultivo, da una *équipe* medico-psico-pedagogica in grado di assistere stabilmente gli alunni ed i programmi devono essere flessibili ed adattabili alle necessità ed ai ritmi di apprendimento degli alunni.

3. In mancanza del numero minimo di cui al comma 2, gli alunni devono essere avviati presso classi speciali funzionanti in scuole viciniori.

4. Le spese di trasporto sono a totale carico delle amministrazioni competenti.

5. Il personale insegnante in dette scuole deve essere specializzato nelle attività preposte.

Art. 9.

1. Per alunni non vedenti e minorati della vista, per sordi, sordastri e sordomuti, sono previsti istituti specializzati.

2. Il personale docente di tutte le discipline, oltre che dei normali titoli di studio previsti dalla legislazione vigente, deve essere fornito degli opportuni diplomi di specializzazione.

Art. 10.

1. Il calendario scolastico, della durata di 200 giornate di lezione ed articolato in base ad esigenze di carattere igienico ed economico, oltre che didattico-pedagogico, sarà stabilito da apposita legge dello Stato.

2. Ai fini didattici ed operativi, l'anno scolastico è suddiviso in tre periodi di durata pressochè uguale.

Art. 11.

1. Al termine di ciascun periodo scolastico, il consiglio di classe, composto dai soli docenti, valuta gli allievi sulla base dei risultati conseguiti in ciascuna disciplina, attribuendo un voto espresso in decimi ed integrando tale valutazione con un giudizio sintetico che tenga conto del grado di maturità raggiunto dall'alunno, delle conoscenze teorico-pratiche acquisite, delle eventuali carenze dimostrate e di tutti quegli elementi che siano ritenuti utili per accertare la preparazione culturale e l'armonico sviluppo della sua personalità.

2. Al consiglio di classe partecipano a titolo consultivo i docenti di attività parascolastiche.

Art. 12.

1. Gli alunni che a giudizio del consiglio di classe non abbiano conseguito un sufficiente grado di preparazione globale, rivelando carenze tali da compromettere la loro evoluzione formativa ed un regolare proseguimento negli studi, sono ammessi condizionatamente alla classe successiva. Alla fine del primo periodo di essa, il consiglio di classe, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel corso di studio o debba ritornare alla classe precedente.

Art. 13.

1. L'amministrazione scolastica provvede ad organizzare corsi estivi per gli alunni di cui all'articolo 12 finalizzati a colmare le lacune scoperte durante l'anno scolastico. Detti corsi sono affidati ad insegnanti della provincia che ne facciano richiesta, retribuiti in una misura annualmente concordata con tutte le organizzazioni sindacali della scuola.

Art. 14.

1. La scuola media inferiore si conclude con l'attribuzione di un giudizio di idoneità a proseguire gli studi nel successivo ciclo della scuola dell'obbligo.

Art. 15.

1. Le scuole medie per gli allievi appartenenti a gruppi linguistici di zone di confine o a particolari gruppi etnici, devono seguire le indicazioni dei precedenti articoli e quelle particolari dettate dal Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO II

SCUOLA SUPERIORE DEL LAVORO

Art. 16.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la «Scuola superiore del lavoro».

Art. 17.

1. La scuola superiore del lavoro costituisce l'ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

Art. 18.

1. Alla scuola superiore del lavoro si accede dopo aver conseguito il giudizio di idoneità al termine del secondo ciclo della scuola media.

Art. 19.

1. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro è biennale.

Art. 20.

1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

- a) approfondimento della struttura linguistica dell'italiano;
- b) lingua straniera;
- c) elementi di matematica applicata;
- d) storia delle civiltà contemporanee;
- e) nozioni di diritto pubblico con elementi di economia politica e di educazione stradale;
- f) nozioni di psicologia e pubbliche relazioni;
- g) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;
- h) attività ginnico-sportiva;
- i) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

2. Sarà possibile integrare gli insegnamenti elencati con altre materie in relazione alle specifiche esigenze dei singoli corsi.

Art. 21.

1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono svolgere un periodo di apprendistato da effettuarsi a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e servizi vari.

2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali lo Stato o gli enti pubblici territoriali debbono garantire comunque l'utilizzazione degli studenti-lavoratori in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale di studente-lavoratore nel quale saranno riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche che del datore di lavoro presso il quale svolgono il periodo di apprendistato.

4. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I contributi relativi sono a totale carico dello Stato.

5. A carico degli imprenditori pubblici e privati e delle aziende familiari è un compenso orario da riconoscersi allo studente-lavoratore nella misura del 50 per cento dei compensi previsti dai contratti di lavoro delle singole categorie.

Art. 22.

1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

2. Per quanto riguarda le discipline teoriche esso è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, ad un massimo di venticinque ore settimanali ripartite in cinque giorni.

3. A seconda delle esigenze del corso l'orario può essere mattutino, pomeridiano o misto.

4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venticinque allievi.

5. Da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque può variare anche l'orario di lavoro. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

Art. 23.

1. La frequenza della scuola è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte

teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

Art. 24.

1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste classi particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da una *équipe* medico-psicopedagogica con funzioni di consulenza.

2. Gli alunni non vedenti, fortemente lesi nella vista, sordi, sordastri e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

3. Presso questi centri funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.

Art. 25.

1. L'anno scolastico ha una durata minima di 200 giorni e deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

Art. 26.

1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

Art. 27.

1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

2. A coloro che supereranno tale prova è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale esclusa la iscrizione alle Università o Istituti universitari.

3. A coloro che non superano tale prova è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico.